

PUGLIA SVILUPPO

Avviso del Fondo "TecnoNidi".

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo Tecnonidi ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla G.U. L187 del 26/06/2014, del Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento Della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.

Premessa

1. La misura agevolativa è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017 (di seguito Accordo di finanziamento). In particolare, a Puglia Sviluppo sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni e compiti:
 - a. garantire la massima diffusione degli Avvisi mediante pubblicazione sui siti internet della Regione e ulteriori iniziative previste nel Piano delle Attività, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 04/07/2017, n. 1048;
 - b. garantire il supporto per la realizzazione delle attività di valutazione delle iniziative;
 - c. deliberare la concessione, la rettifica e la revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti secondo le norme per la gestione del Fondo disponendone le relative erogazioni;
 - d. provvedere all'incasso delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati ripristinando le disponibilità del Fondo;
 - e. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni agevolate;
 - f. effettuare i controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa dei beneficiari delle agevolazioni e dei finanziamenti del Fondo a mezzo di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa al fine di accertare il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa;
 - g. curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse, tra questi:
 - richiedere documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
 - convocare a riunioni e incontri i soggetti responsabili dei progetti;
 - acquisire le informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
 - custodire la documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
 - h. garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi e dei costi di gestione ammissibili anche per la parte dei finanziamenti connessi al Fondo;
 - i. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. L'ottavo programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione d'europa (2014-2020) denominato "Horizon 2020" punta a realizzare la cosiddetta «Unione dell'innovazione», un'iniziativa che s'inserisce nella strategia politica dell'UE per i prossimi anni («Europa 2020»). L'obiettivo è quello di trasformare idee di ricerca innovative in prodotti e servizi commerciabili contribuendo così ad aumentare la competitività, l'occupazione e il benessere in Europa.
Con particolare riferimento alle PMI il programma promuove tutte le forme di innovazione, con un interes-

se specifico per le piccole imprese dotate del potenziale di crescita suscettibile di internazionalizzazione sul mercato unico e oltre.

Il documento Smart Specialization Strategy della Regione Puglia colloca le tematiche tecnologiche individuate dai Distretti tecnologici e dalle Aggregazioni Pubblico-Private regionali nell'ambito delle aree di innovazione prioritarie definendo definendone una mappatura e individua al contempo le relative Tecnologie Chiave Abilitanti (KETs).

Il P.O. Puglia 2014-2020, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014, prevede nell'Asse I l'azione 1.5 (1.4.1 AdP) finalizzata alla creazione e consolidamento delle start up innovative e nell'Asse III l'azione 3.8 (3.6.3 AdP) per gli interventi di miglioramento dell'accesso al credito e di finanza innovativa.

2. L'Accordo di Partenariato 2014/2020 – Italia nel confermare l'unitarietà delle politiche di sviluppo, comunitarie e nazionali, riconosce esplicitamente la necessità di valorizzare le complementarità tra le diverse fonti finanziarie e strumenti, anche nella logica di "specializzarne" il relativo utilizzo.
L'Obiettivo Tematico 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" (OT1) indica, quale principale risultato da raggiungere, quello di incrementare il contenuto innovativo delle attività economiche, cioè l'innovazione applicata alla produzione di beni e servizi con effettivo trasferimento di conoscenza dall'alveo della ricerca a quello dell'attività imprenditoriale. Con il presente Avviso si intende disciplinare l'accesso alle agevolazioni e al finanziamento del Fondo per la creazione o lo sviluppo di start up innovative, per le finalità di cui al successivo art. 2.
3. Il documento Smart Specialization Strategy della Regione Puglia (adottato con D.G.R. n. 1732 del 01.08.2014) colloca le tematiche tecnologiche individuate dai Distretti tecnologici e dalle Aggregazioni Pubblico-Private regionali nell'ambito delle aree di innovazione prioritarie definendo definendone una mappatura e individua al contempo le relative Tecnologie Chiave Abilitanti (KETs).
4. Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 FESR-FSE, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 (ed adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014), prevede specifiche misure indirizzate alle imprese innovative, quali :
 - l'azione 1.5 (1.4.1 AdP) finalizzata alla creazione ed al consolidamento delle start up innovative e
 - l'azione 3.8 (3.6.3 AdP) per gli interventi volti a migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio.
5. Con il presente Avviso sono disciplinate le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma precedente.
6. Per le definizioni di impresa innovativa, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo si fa riferimento ai punti 80, 96 e 97 delle Definizioni di cui al Regolamento UE 651/2014.
7. È possibile, preliminarmente alla compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, effettuare un **incontro di orientamento** presso Puglia Sviluppo S.p.A. al fine di avere informazioni ed assistenza in ordine ai requisiti previsti nel presente Avviso. Tale incontro è da considerarsi facoltativo con valenza meramente informativa e non costituisce titolo preferenziale per la valutazione delle richieste di agevolazione. L'incontro potrà essere richiesto attraverso il Portale regionale Sistema Puglia.

Art. 2 - Requisiti dei soggetti beneficiari e localizzazione

1. La misura è destinata alle piccole imprese, di cui all'art. 62 del Regolamento Regionale, che, nel territorio della Regione Puglia, intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico in una delle aree di innovazione e delle "tecnologie chiave" abilitanti indicate nel successivo art. 3.
2. Il progetto di investimento deve avere per oggetto la valorizzazione economica di nuove soluzioni produttive/di servizi risultanti da conoscenze acquisite e da attività di ricerca e sviluppo svolte nell'ambito del sistema della ricerca pubblica e privata. La dimostrazione della valorizzazione economica dovrà essere illustrata mediante la presentazione della domanda preliminare, di cui al successivo art. 6.
3. Il piano imprenditoriale formulato per la richiesta di agevolazioni dovrà garantire la realizzazione di in-

vestimenti in attivi materiali ed immateriali per un importo minimo pari ad Euro 25.000,00. L'importo complessivo del progetto imprenditoriale dovrà essere compreso tra 50.000,00 e 350.000,00 Euro, di cui massimo 250.000,00 euro destinati ai costi di investimento e massimo 100.000,00 euro destinati ai costi di funzionamento.

Le imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda preliminare, devono¹:

- a. non essere quotate;
- b. non essere iscritte da più di cinque anni al registro delle imprese;
- c. non aver distribuito utili;
- d. non essere costituite a seguito di fusione;
- e. non aver rilevato l'attività di un'altra impresa².
- f. rispettare i requisiti dimensionali di Piccola Impresa, così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall'Allegato I Regolamento (UE) n. 651/2014;
- g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali;
- h. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- i. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- j. non essere state destinatarie, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- k. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- l. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- m. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

In deroga alla previsione della lettera d), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente Avviso sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione³.

4. Possono accedere alle agevolazioni le imprese proponenti, costituite nella forma della società di capitali e in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma 3, che alla data di presentazione della domanda preliminare siano riconducibili ad una delle seguenti tipologie:
 - a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte al registro delle Start-up innovative istituito ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012;
 - b) aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno, ovvero poter dimostrare attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale⁴;

¹ Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività

² Cfr. Art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 pubblicato in GU L 156 del 20.6.2017

³ Cfr. punto 13 art. 1 del Regolamento UE n. 1084/2017

⁴ Crr. Punto 80 delle definizioni del Regolamento (UE) 651/2014

c) disporre del riconoscimento del Seal of excellence (Iniziativa pilota della Commissione europea nell'ambito del Programma Strumento PMI "Orizzonte 2020")⁵.

5. Il requisito di cui alla lettera a) comma 4 del presente articolo deve essere mantenuto sino alla data della concessione delle agevolazioni, di cui al successivo art. 14.

Art. 3 - Campo di applicazione – settori ammissibili

1. In coerenza con l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, del documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i., le iniziative proposte devono essere riconducibili ad una delle aree di innovazione individuate e di seguito riportate

Area di innovazione prioritaria	Filiera di Innovazione
Manifattura sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> • Aerospazio • Beni strumentali • Trasporti • Altro manifatturiero (Tessile e abbigliamento, Mobili, Chimica, ecc.)
Salute dell'uomo e dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Agroalimentare • Ambiente • Energia sostenibile • Farmaceutico • Medicale e salute
Comunità digitali, creative e inclusive	<ul style="list-style-type: none"> • Industria culturale • Innovazione sociale

ed alle "tecnologie chiave abilitanti"(Kets) riportate nell'Allegato A, oppure indicando altra eventuale KET, non ancora censita in Puglia.

2. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 13 del Regolamento (UE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:

- pesca e acquacoltura;
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- settore del carbone;
- siderurgia;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

3. Sono inoltre escluse dall'accesso alle agevolazioni della misura Tecnonidi le imprese che operino o che prevedano di operare nei seguenti settori (dettagliati nell'allegato all'Avviso pubblicato sul portale):

⁵ Cfr. Commission Staff Working Document 11 final del 4.1.2017

- a. fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie e raccolta dei rifiuti;
 - b. trasporto e magazzinaggio;
 - c. servizi di alloggio e di ristorazione;
 - d. attività finanziarie, assicurative ed immobiliari;
 - e. attività di noleggio e leasing operativo, ad eccezione dei progetti di car sharing;
 - f. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
 - g. attività di organizzazioni associative;
 - h. attività commerciali e di intermediazione, ad eccezione del codice 47.91.10 per progetti di commercio elettronico, che non potranno svolgere altra attività (anche se non prevalente) di commercio tradizionale al dettaglio o all'ingrosso;
 - i. attività sportive e di intrattenimento;
 - j. istruzione ed altre attività di servizi.
4. Un'impresa che preveda più tipologie di attività (con il contemporaneo esercizio di attività ammissibili e di attività inammissibili) non può accedere alle agevolazioni se l'attività prevalente indicata è inammissibile.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. Per la concessione dei **prestiti rimborsabili** e delle **sovvenzioni dirette** le risorse finanziarie per la costituzione dello strumento finanziario TecnoNidi, costituito in conformità all'articolo 37 del REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013, per la concessione dei prestiti rimborsabili e delle sovvenzioni, consistono in una dotazione complessiva di € 30.000.000,00 e derivano:
 - a. per € 15.000.000,00 per le sovvenzioni da Azione 1.5;
 - b. per € 15.000.000,00 per i prestiti rimborsabili da Azione 3.8.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Tutte le spese (per investimenti e di esercizio) devono essere sostenute dopo la presentazione dell'istanza definitiva di finanziamento di cui al successivo Art.8 ed entro il termine di dodici mesi dalla data di prima erogazione ovvero entro sei mesi dalla data di seconda erogazione, in conformità con quanto previsto dai successivi Artt.15 e 17.
 2. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti:
 - a. macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie, arredi, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - b. opere edili e assimilate;
 - c. le spese in attivi immateriali legate ad investimenti in software, trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfino le seguenti condizioni:
 - c1. l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
 - c2. il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso soggetti terzi sui quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
 - c3. l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno tre anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
 - c4. il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo delle agevolazioni legate agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al capoverso precedente.
- I titoli di spesa (fatture) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro.

3. Sono ammissibili i seguenti costi di funzionamento:
 - a) personale dipendente, con vincolo di subordinazione, limitatamente agli importi netti effettivamente corrisposti al dipendente, come rilevabili dai cedolini paga, ove l'impresa non fruisca o abbia fruito di altre agevolazioni per le mensilità considerate;
 - b) spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;
 - c) utenze di energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività, corrisposte direttamente ai gestori sulla base di contratti intestati all'impresa beneficiaria;
 - d) premi per polizze assicurative riferiti all'esercizio dell'attività d'impresa;
 - e) canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi software, servizi "cloud", servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e Reputation;
 - f) servizi di personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
 - g) servizi di consulenza in materia di innovazione (ad es.: sostegno alla tutela e brevettazione);
 - h) servizi di sostegno all'innovazione (ad es.: test e certificazione dei prodotti);
 - i) servizi di consulenza finalizzati all'adozione ex novo di un sistema di gestione ambientale, di certificazione di prodotto, di gestione della responsabilità sociale di impresa e di rendicontazione etico-sociale, rispondenti a standard internazionali;
 - j) costi per la locazione e l'allestimento dello stand in occasione della prima partecipazione ad una fiera specializzata.
4. I costi del personale dipendente (lettera a del precedente comma 3) sono agevolabili solo se riferiti a lavoratori subordinati aventi qualificazione professionale adeguata per l'area tecnologica in cui opera l'impresa e di cui è stata adeguatamente illustrata la funzionalità della prestazione al progetto nell'allegato alla domanda preliminare.
5. Gli importi di spese agevolabili per i costi di cui al precedente comma 3, lettere g, h e i, non potranno essere rispettivamente superiori ad € 30.000,00. Ad eccezione delle spese di cui alle lettere b, c, d, e, del precedente comma 3, i titoli di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro. Fatta eccezione per le polizze assicurative, per l'ammissibilità delle spese di funzionamento vale il criterio della competenza.
6. Le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili) sono complessivamente ammissibili **entro il limite del 30%** dell'importo dell'investimento in altri attivi.
7. I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. Non è ammissibile alcun tipo di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.
8. Non sono, comunque, ammissibili:
 - a. tutte le spese afferenti attività inammissibili;
 - b. le spese di personale dipendente con ruolo di amministratore dell'impresa proponente;
 - c. l'Imposta sul Valore Aggiunto che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo;
 - d. le spese per l'acquisto di terreni e immobili;
 - e. le spese per l'acquisto di autovetture (anche se immatricolate come autocarro) e motoveicoli;

- f. le spese per l'acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi precedenti;
 - g. le spese relative all'acquisto di beni usati;
 - h. gli interessi sui finanziamenti esterni;
 - i. le spese per leasing;
 - j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - k. le tasse e spese amministrative;
 - l. gli ammortamenti;
 - m. i titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile;
 - n. le forniture "chiavi in mano": effettuate da un unico fornitore che realizzi l'intero investimento o lotti funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;
 - o. gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;
 - p. spese relative a beni o servizi che non siano ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.
9. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione delle spese ammissibili.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande preliminari

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni è preceduta dalla presentazione di una domanda preliminare, redatta e inviata unicamente in via telematica, pena l'esclusione, attraverso la procedura on line disponibile sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione "TECNONIDI". **La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 19 settembre 2017.**
2. Le imprese proponenti alla data di presentazione della domanda dovranno aver individuato una sede operativa in Puglia. A tal fine è necessario che l'immobile sia identificato mediante l'indicazione dell'ubicazione nella domanda preliminare, per presentare la quale non è richiesto un titolo di disponibilità (contratto). L'immobile deve avere, o poter avere entro il termine di completamento degli investimenti (di cui al successivo Art. 17), una destinazione d'uso conforme all'attività da avviare.
3. Le domande preliminari di accesso alle agevolazioni possono essere trasmesse dai soggetti interessati, compilando la domanda (Allegato C.1) e perfezionando la presentazione con l'invio telematico dei seguenti documenti:
 - a. illustrazione del contenuto innovativo del progetto anche mediante eventuale attestazione, redatta in conformità con l'Allegato B, rilasciata da Università, Enti pubblici di ricerca e Centri di ricerca iscritti all'albo dei laboratori tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (o da centri con sede all'estero aventi analoga valenza tecnico scientifica) comprovante che l'iniziativa per la quale si richiede l'agevolazione intende valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca sviluppata all'interno del centro medesimo o, alternativamente, domanda di brevetto (completa di tutti gli allegati tecnici) per cui sia già intervenuta la pubblicazione "(anche nel caso in cui sia resa immediatamente accessibile al pubblico su istanza del richiedente il brevetto)" prevista dal Codice della proprietà industriale all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche. Tale domanda di brevetto, presentata dall'impresa o da uno dei soci, deve riguardare almeno una delle aree di innovazione e delle tecnologie chiave abilitanti elencati nell'Allegato A.

- b. allegato alla domanda preliminare (Allegato C.2 dell'Avviso) riportante le informazioni sul processo di acquisizione dell'innovazione, la descrizione dei profili professionali (del numero di addetti, degli importi di retribuzione netta mensile, dei periodi di impiego) relativi al personale, in organico o previsto, per cui si richiedono le agevolazioni, il prospetto fonti/impieghi, il prospetto di bilancio previsionale;
 - c. copia dei documenti di identità del legale rappresentante e di tutti i soci dell'impresa proponente;
 - d. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti conforme alla modulistica disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi;
 - e. documentazione attestante i requisiti di cui al precedente Art. 2, conforme alla modulistica disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi;
 - f. documentazione comprovante l'individuazione della sede nella quale sarà realizzata l'iniziativa agevolata, con allegata visura catastale, dalla quale si evinca l'attuale destinazione d'uso;
 - g. preventivi relativi al programma degli investimenti (di cui al precedente Art. 5, comma 2) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, intestati all'impresa proponente. I preventivi devono riportare tutte le caratteristiche di dettaglio dei beni indicati utili a valutarne la congruità e la funzionalità. I fornitori devono avere codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati. Ove previsto dalla normativa, i fornitori dovranno essere abilitati alla realizzazione delle opere;
 - h. per gli investimenti in attivi immateriali eventuale perizia giurata (con esplicito riferimento al metodo utilizzato dal tecnico abilitato per riscontrare le condizioni previste precedentemente all'art. 5, comma 2, let. c), rilasciata da tecnico abilitato, attestante che l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile e che il prezzo determinato per i beni oggetto di investimento risponde a condizioni di mercato;
 - i. atto costitutivo e, laddove previsto, statuto della società proponente, Dichiarazione Sostitutiva d'Atto Notorio attestante la vigenza e l'iscrizione presso la CCIAA;
 - j. per le imprese aventi il requisito di cui all'Art.2, comma 5, let.b), documentazione attestante che i costi di ricerca e sviluppo dell'impresa proponente rappresentino almeno il 10% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre esercizi precedenti, mediante presentazione di certificazione rilasciata da un revisore dei conti esterno all'organizzazione dell'impresa, in conformità con la modulistica disponibile sul portale Sistema Puglia, comprensiva di relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca effettuata.
4. Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi.
 5. La predetta domanda telematica descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese.
 6. La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso alle agevolazioni. Quest'ultima sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante durante il colloquio previsto dal successivo Art. 8.
 7. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi sono periodicamente pubblicati gli elenchi delle domande presentate.

Art. 7 - Esame delle domande preliminari

1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l'esaminabilità mediante la verifica della completezza e conformità formale, nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2 e 3.
2. Durante la verifica di esaminabilità le domande preliminari saranno sottoposte al giudizio di esperti indipendenti, di alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche individuati nell'ambito degli albi tenuti da MISE e ARTI, finalizzato a valutare la possibilità per il soggetto proponente di sviluppare in un futuro prevedibile prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.
3. Puglia Sviluppo potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'atti-

ività istruttoria.

4. Per tutte le domande non esaminabili sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza a mezzo Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione non è da considerarsi un preavviso di rigetto ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90; in questo caso, infatti, non si configura il rigetto di un'istanza, bensì si comunica semplicemente la decadenza della domanda telematica preliminare.

Art. 8 - Colloquio e definizione dell'istanza di accesso alle agevolazioni

1. Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, è previsto un colloquio di approfondimento anche ai fini delle valutazioni di cui ai successivi artt. 10 e 11.
2. Il colloquio è convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata. La mancata partecipazione non motivata potrà comportare la decadenza della domanda telematica preliminare. Ove l'assenza in prima convocazione sia stata validamente giustificata, si procederà ad una seconda convocazione. In caso di mancata partecipazione dei soggetti convocati in seconda convocazione, la domanda preliminare sarà considerata decaduta.
3. Nel corso del colloquio, l'impresa proponente dovrà illustrare una presentazione "pitch" del progetto, secondo lo schema disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi.
4. Al termine del colloquio, è rilasciata ai proponenti copia dell'istanza di accesso alle agevolazioni e del verbale del colloquio. Al fine del completamento della valutazione, il verbale di colloquio potrà contenere richieste di documentazione integrativa da produrre entro il termine massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.

Art. 9 - Cause di decadenza della domanda preliminare

1. Saranno considerati motivi di decadenza della domanda telematica:
 - a. la mancata compilazione della domanda correttamente inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo del portale www.sistema.puglia.it/tecnonidi e la non conformità degli allegati indicati all'art. 6, comma 3;
 - b. la mancanza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2 e 3;
 - c. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo PEC, dei soggetti convocati al colloquio di cui al precedente Art. 8.
2. Sono, in ogni caso, considerate decadute le domande presentate da imprese che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso.

Art. 10 - Modalità di valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

1. Le istanze di accesso alle agevolazioni vengono istruite da parte di Puglia Sviluppo secondo l'ordine cronologico di deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità, mediante la verifica delle seguenti aree di valutazione:

Area di valutazione	Punti di verifica	Punteggio	
		Minimo	Massimo
a. Disponibilità di competenze tecniche/ know-how interne all'impresa ed incidenza del carattere innovativo dell'iniziativa	a.1 Competenze tecniche a garanzia della valorizzazione del contenuto innovativo; a.2 Conoscenze manageriali per gestire la fase di start up; a.3 Eventuali connessioni con l'area tecnologica di riferimento;	Minimo 0	Massimo 10
b. Qualità dell'iniziativa e fattibilità tecnica, anche in riferimento alla valorizzazione del contenuto tecnologico	b.1 Struttura dell'analisi di mercato e giustificazione del posizionamento competitivo; b.2 Capacità dell'impresa di introdurre innovazioni; b.3 Coerenza e completezza dell'organizzazione produttiva e commerciale;	Minimo 0	Massimo 10
c. Sostenibilità economico- finanziaria dell'iniziativa, anche in riferimento alla capacità di restituzione del prestito.	c.1 Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità; c.2 Quantificazione ed attendibilità delle previsioni di fonti e impieghi e determinazione della disponibilità di mezzi propri.	Minimo 0	Massimo 10

2. Per ciascuna area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o di merito, delle informazioni presenti nell'istanza e raccolte in sede di colloquio riguardo all'area soggetta a valutazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerge un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.
3. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili anche a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il finanziamento concesso dal fondo.
4. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.

Art. 11 - Completamento dell'istruttoria delle istanze di agevolazione

1. Durante l'esame di ammissibilità, ove l'istanza non presenti motivi ostativi all'accesso alle agevolazioni, compresa la verifica dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 2, Puglia Sviluppo chiederà la seguente documentazione – ove non già acquisita – necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, da produrre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
 - a. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato, intestato all'impresa beneficiaria;
 - b. documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente su cui verranno accreditate le agevolazioni per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente intestato all'impresa, dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato;
 - c. documentazione bancaria attestante la disponibilità, da parte dell'impresa, di mezzi finanziari liquidi (pari alla differenza tra l'investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti) quale copia di estratti conto bancari, libretti di deposito o di risparmio, estratti conto di deposito titoli o di altri strumenti finanziari, ecc.Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.
2. Alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione scritta agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 12 - Tipologia ed Intensità degli aiuti concedibili

1. La misura TecnoNidi prevede, la concessione delle seguenti agevolazioni:
 - a. Un'agevolazione in conto impianti, non superiore ad € 200.000,00, pari all'80% degli investimenti ammissibili di cui all'art.5, comma 2 costituita da:
 - i. una sovvenzione pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili;
 - ii. un prestito rimborsabile pari al 40% degli totale degli investimenti ammissibili.
 - b. Un'agevolazione in conto esercizio, non superiore all'importo di € 80.000,00, pari all'80% delle spese di funzionamento ammissibili di cui all'art.5, comma 3.
2. Si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato nella forma del prestito rimborsabile e della sovvenzione diretta.
3. L'importo massimo della sovvenzione e del prestito rimborsabile rimarranno invariati se nel corso della realizzazione del programma degli investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente prevista, anche se conseguenti a modificazioni o variazioni del programma degli investimenti.
4. Ove l'impresa realizzi investimenti per un valore inferiore a quello ammesso alle agevolazioni, l'agevolazione sarà rideterminata e le conseguenti riduzioni delle agevolazioni saranno imputate alla quota di sovvenzione; qualora le riduzioni di spesa risultino superiori alla quota di sovvenzione le ulteriori riduzioni

saranno imputate alla quota di prestito rimborsabile.

5. Gli aiuti dalla misura TecnoNidi sono concessi ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Regionale 30 settembre 2014 n. 17.

Art. 13 - Condizioni del prestito rimborsabile

1. I prestiti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

Importo minimo:	10.000,00 Euro
Importo massimo:	100.000,00 Euro
Preammortamento:	6 mesi dall'erogazione dell'intero prestito
Durata massima (escluso preammortamento):	60 mesi
Tasso di interesse:	fisso, pari al tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008) e comunque non inferiore allo 0,00%;
Tasso di mora:	in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale;
Rimborso:	in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso;
Modalità di rimborso:	SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente;
Garanzie:	Non saranno richieste garanzie, fatta eccezione per la fideiussione personale di cui al successivo art.14, comma 2.

Art. 14 - Concessione delle agevolazioni ed incontro di assistenza tecnica

1. Le imprese ammesse sono convocate, mediante Posta Elettronica Certificata presso la sede di Puglia Sviluppo, per un incontro finalizzato alla sottoscrizione del contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese agevolate e di rimborso del prestito. Durante tale sessione di assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la corretta gestione dell'intero iter di agevolazione. La mancata ed ingiustificata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse con la conseguente revoca delle stesse.
2. Durante l'incontro le imprese dovranno formalizzare la richiesta di prima erogazione utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento e, ove non già prodotta ed in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa. Per tutte le imprese beneficiarie, sarà richiesta fideiussione personale di almeno uno dei soci o amministratori, redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/tecnonidi.
3. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi sarà pubblicato, periodicamente, l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

Art. 15 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato

1. Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare le agevolazioni esclusivamente per l'esecuzione del programma agevolato.
2. La data relativa al primo titolo di spesa per investimenti di cui al precedente Art. 5, comma 2 non deve essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al precedente art.8. Qualora l'impresa proponente abbia ricevuto titoli di spesa aventi data antecedente a quella dell'istanza di agevolazione, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
3. Il programma di spesa dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di dodici mesi dalla data di prima erogazione ovvero entro sei mesi dalla data di seconda erogazione. L'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo, nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare il completamento del programma di spesa e degli adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento dell'attività. Entro tale termine tutti i beni oggetto del programma degli investimenti agevolato dovranno essere installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
4. Qualora il programma non venga ultimato entro il termine indicato al precedente comma 3, le agevolazioni saranno revocate. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria – eventuali proroghe.
5. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
 - a. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - b. assicurare e mantenere assicurati con primaria compagnia di assicurazione gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene materiale agevolato, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni, per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 16 - Modifiche e variazioni del programma agevolato

1. Le variazioni del piano di spesa agevolato previste dall'impresa al fine di garantire la medesima capacità produttiva di progetto devono essere comunicate a Puglia Sviluppo, ma non sono soggette ad autorizzazione e saranno verificate in sede di controllo della corretta esecuzione dell'investimento, al fine di accertarne funzionalità e congruità rispetto al progetto agevolato.
2. Le variazioni del conto corrente dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
3. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata fino al decorrere dei tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile se non a seguito di autorizzazione da parte di Puglia Sviluppo.
4. Per tre anni dalla data di completamento dell'investimento, l'attività prevalente (in termini di ricavi di vendita) non può essere modificata in una non rientrante nei settori ammissibili ai sensi del precedente Art. 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 17 - Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni in conto impianti saranno erogate in tre soluzioni:
 - a. **prima erogazione** del prestito rimborsabile pari al 25% delle agevolazioni concesse;
 - b. una **seconda erogazione** per stato avanzamento lavori (**SAL**), comprendente un ulteriore 50% delle agevolazioni concesse che l'impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti per almeno il 40% degli investimenti totali. La seconda erogazione è prioritariamente erogata nella forma del prestito rimborsabile;
 - c. una **terza erogazione (saldo)**, pari al saldo (25%) delle agevolazioni concesse, che l'impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a dimostrare di aver completato gli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività, di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti

per almeno l'80% degli investimenti totali.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle erogazioni con l'esemplificazione per alcune tipologie di investimento:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI	AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI	Prima erogazione	Seconda erogazione	Terza erogazione
€ 50.000	€ 40.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 10.000
€ 100.000	€ 80.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 20.000
€ 250.000	€ 200.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 50.000

2. Entro 30 giorni dalla data di liquidazione della terza erogazione, l'impresa dovrà produrre la documentazione necessaria a dimostrare di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti per la totalità degli investimenti.
3. La **richiesta della prima erogazione** dovrà essere redatta in conformità alla modulistica e presentata dall'impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni.
4. La **richiesta della seconda erogazione** dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla prima erogazione, in conformità alla modulistica ed essere supportata dalla seguente documentazione:
 - a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiedono gli aiuti;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa, ove non già prodotta e in corso di validità;
 - c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari al 40% del totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura TECNONIDI della Regione Puglia";
 - d. documentazione bancaria attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera c) (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti);
 - e. attestazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
 - f. documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l'azienda;
 - g. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate, copia della relativa autorizzazione amministrativa ovvero, se non soggette ad autorizzazione, della richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
5. Entro 12 mesi dalla prima erogazione, ovvero entro 6 mesi dalla seconda, l'impresa dovrà presentare la **richiesta di terza erogazione (saldo)** in conto investimenti.
La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiedono gli aiuti;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa, ove non già prodotta e in corso di validità;
 - c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari all'80% del totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura TECNONIDI della Regione Puglia";
 - d. documentazione bancaria attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera c) (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti) ove non già presentata;
 - e. attestazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
 - f. documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l'azienda;
 - g. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate, copia della

relativa autorizzazione amministrativa ovvero, se non soggette ad autorizzazione, della richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione competente, ove non già presentata.

6. Come previsto dal precedente comma 2, entro 30 giorni dalla liquidazione della terza erogazione l'impresa dovrà dimostrare di aver realizzato e di aver effettuato pagamenti per la totalità degli investimenti mediante la presentazione della seguente documentazione:
 - a. comunicazione di completamento degli investimenti comprensiva di una scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e delle spese sostenute per le quali si richiedono gli aiuti;
 - b. polizza assicurativa di durata almeno triennale stipulata nelle forme indicate al precedente Art. 15, comma 5, lettera b);
 - c. copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile pari al totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Spesa di €___dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura TECNONIDI della Regione Puglia";
 - d. documentazione bancaria attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera c) (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti), ove non già presentata;
 - e. attestazione, da parte di professionista abilitato della regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
 - f. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate copia della documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente.
7. Per l'**erogazione delle sovvenzioni in conto esercizio**, l'impresa:
 - a. potrà richiedere **una anticipazione** pari al 40% delle sovvenzioni concesse dietro presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatta secondo lo schema disponibile nell'apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it/tecnonidi; in alternativa potrà richiedere la prima erogazione, a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di spese di funzionamento pari ad almeno il 40% dell'importo agevolato.
 - b. dovrà richiedere l'**erogazione del saldo delle sovvenzioni in conto esercizio**, entro 12 mesi dalla prima erogazione, di cui al precedente comma 2, presentando la documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione e il pagamento di tutte le spese di funzionamento.
8. Il saldo delle agevolazioni in conto esercizio sarà erogato solo a seguito del completamento, con esito positivo, della verifica volta ad accertare che l'impresa abbia completato e pagato la totalità degli investimenti agevolati.
9. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente su cui verranno accreditati gli aiuti concessi. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
10. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti esclusivamente dal conto corrente a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente e direttamente intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.
11. La modulistica per la rendicontazione delle spese è resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/tecnonidi.
12. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati, a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce e la conseguente rideterminazione delle spese ammissibili.
13. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

14. Al completamento delle procedure di verifica e controllo, Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

Art. 18 - Obblighi dei beneficiari

1. L'impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:
 - a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione di tutte le agevolazioni relative alle spese decurtate;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa l'agevolazione con fondi comunitari;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata fino al completo rimborso del finanziamento;
 - f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
 - g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
 - h. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
 - i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
 - j. la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali fino al decorrere dei tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile);
 - k. ogni altra prescrizione indicata nel contratto di concessione delle agevolazioni;
 - l. il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
 - m. il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
 - n. il consenso all'inserimento dell'impresa medesima nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell'impresa e l'importo dell'agevolazione concessa.

Art. 19 - Revoche e rinunce

1. Gli aiuti concessi saranno revocati nel caso in cui:
 - a. il beneficiario revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEPA Direct Debit, SDD, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente senza rispettare quanto previsto dall'Art. 16, comma 2;
 - b. le imprese, terminato l'intervento ammesso alle agevolazioni, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazioni vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - e. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti;
 - f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g. prima di tre anni dalla data di completamento dell'investimento, intervengano variazioni che modifichino l'attività prevalente dell'impresa in una nuova attività esclusa ai sensi del precedente Art. 3.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di concessione delle agevolazioni incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione degli aiuti e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, gli aiuti saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste, dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione degli aiuti percepiti, maggiorati degli interessi al tasso legale.
4. Sarà considerata rinuncia alle agevolazioni concesse, con la conseguente revoca del provvedimento di concessione, la mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente Art. 14, in mancanza di giustificato impedimento.

Art. 20 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo.
2. Puglia Sviluppo valuterà, a suo insindacabile giudizio e in conformità con quanto previsto dalla disciplina dell'Unione europea, eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l'atto transattivo.
3. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 19, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 21 - Cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti concessi a valere sulla misura Tecnonidi possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili, fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione UE n. 651/2014.
2. Gli aiuti concessi a valere sulla misura Tecnonidi non sono cumulabili con aiuti "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili.

Art. 22 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 23 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie – Zona Industriale 70026 MODUGNO BA
Responsabile del procedimento: Dott. Alfredo Lobello

PER INFORMAZIONI:

Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie – Zona Industriale 70026 MODUGNO BA
Tel. 080/5498811

web www.sistema.puglia.it/tecnonidi link "richiedi info sul bando" Siti internet: www.regione.puglia.it;
www.sistema.puglia.it.

ALLEGATO A – Le Key Enabling Technologies censite in Puglia

ALLEGATO B – Illustrazione del contenuto innovativo del progetto

ALLEGATO C – 1. Schema di domanda preliminare,

C – 2. Allegato alla domanda preliminare